

IL MECCENATISMO DELLE DONAZIONI

L'avvocato Luca Giacomuzzi, esperto in diritto dell'arte, spiega i vantaggi di questo istituto giuridico. E dà alcuni consigli ai collezionisti. Di Laura Civinini

Per secoli i musei di tutto il mondo hanno arricchito

le loro raccolte grazie alle donazioni di mecenati e collezionisti. Questa antica tradizione da qualche anno si è estesa anche a semplici appassionati d'arte, incoraggiati da agevolazioni di vario tipo. Alla formula giuridica della **donazione con riserva di usufrutto** è dedicato una mostra collaterale persino la rassegna "Paris Tableau" (si veda il servizio a pagina 54). Abbiamo chiesto all'avvocato **Luca Giacomuzzi**, esperto in diritto dell'arte, di spiegarci come funzionano le donazioni.

Il collezionista che desidera donare la propria col-

lezione quale prassi deve seguire?

«La donazione deve essere effettuata tramite un atto pubblico alla presenza di due testimoni. Ma i collezionisti in molti casi se ne dimenticano in famiglia le opere d'arte passano di mano senza formalità, senza neppure una scrittura privata. È importante conoscere il valore della collezione da donare in relazione al proprio patrimonio, in modo da non ledere i diritti successori dei propri familiari. Inoltre è opportuno verificare che le opere donate non siano state notificate, perché ciò potrebbe condizionare il regime di circolazione, rendendo più difficoltosa un'eventuale vendita».

Qual è la differenza tra il lascito e la donazione?

«Il lascito consiste nell'attribuzione di un bene tramite un testamento, quindi al momento della morte del collezionista. La donazione, invece, è un atto di liberalità tra vivi o, tuttalpiù, a favore di un nascituro».

«Crocifissione» di Barnaba da Modena (attivo nella seconda metà del XIV secolo); fa parte della ricca collezione di 1.200 opere donate da Amideo Lia al Comune di La Spezia, oggi esposta nell'omonimo museo.



Donazione tra privati, a un museo o a una fondazione. Che cosa cambia?

«Sotto il profilo strettamente legale non c'è differenza tra un atto di donazione a beneficio di un privato o di una fondazione: nel nostro ordinamento, infatti, qualunque soggetto giuridico ha piena capacità di acquisire per donazione. Nella prassi, peraltro, di frequente la donazione a un ente viene accompagnata dall'assunzione di impegni particolari da parte del donatario (museo o fondazione) quale, per esempio, quello di tenere le opere donate in esposizione permanente».

È possibile donare un'opera d'arte riservandosi il godimento del bene?

«Il nostro ordinamento contempla espressamente questa possibilità, disciplinata dall'ar-

SOBRA: "La piscina di Betesda", olio su tela di Giovanni Paolo Pannini, 1740, donato nel 1994 dall'Associazione Amici degli Uffizi alla Galleria degli Uffizi, con il contributo di Fondiaria-SAI, Sole 24 Ore, Pitti Immagine, Progetto Firenze, Fabrizio Guidi Bruscoli. SOTTO: "Nudo di schiena disteso", pastello di Gaetano Gandolfi (1734-1802), donato nel 2012 dagli Amici degli Uffizi al Gabinetto Disegni e Stampe, come da lascito testamentario di Umberto Fusi.




ticolo 796 del codice civile. Si può trasferire a un soggetto (generalmente un museo o una fondazione) la nuda proprietà di un'opera d'arte, riservandone per sé l'usufrutto. Alla morte del donante (colui che ha effettuato la donazione), il donatario (il museo) acquisterà il pieno dominio dell'opera. Esiste anche la possibilità di riservare l'usufrutto del bene, dopo il titolare, a una terza persona (per esempio un figlio). La donazione con riserva di usufrutto presenta notevoli profili di interesse, in quanto consente di coniugare il godimento di un'opera d'arte con i benefici, in termini di immagine, propri del mecenatismo, oltre che con i vantaggi fiscali».

La donazione comporta sgravi fiscali?

«Per il settore artistico-cultu-



rale, il nostro ordinamento prevede alcune agevolazioni fiscali, la cui applicazione dipende dalla natura del bene donato e dalla tipologia del donatario. Per esempio, se viene donata un'opera d'arte notificata (che è stata, cioè, dichiarata di interesse culturale e, dunque, vincolata), l'imposta di donazione è applicata in misura fissa, a prescindere dal valore del bene. Significativi sono, inoltre, i vantaggi fiscali conseguenti alla donazione, da parte di privati, di un'opera d'arte a favore di fondazioni e associazioni che per statuto prevedono la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali. Tali donazioni, infatti, sono deducibili dal reddito nel limite del 10 per cento del totale e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui».



Luca Giacomuzzi (nella foto), avvocato esperto in diritto dell'arte, è titolare dell'omonimo studio legale, con sede a Verona, specializzato, tra l'altro, in Art advisory (www.studiogiacomuzzi.it). Consulente di mercanti e privati, vanta una consolidata esperienza nell'assistere la clientela in compravendite di importanti opere d'arte. Appassionato di arte antica, è collezionista di dipinti fiamminghi e olandesi e di arte cinese delle dinastie Han e Tang.